

# Contratto e impresa / Europa

---

# 1

---

anno settimo

a cura di

**F. Galgano e M. Bin**

*New economy*: impresa *weightless* e ragioni  
del credito

Contratti: codice europeo; principi Unidroit; consumatori;  
firma digitale; commercio internazionale di *commodities*  
(caffè); televendite; *pacte civil*  
*de solidarité*

Arbitrato: regolamento CCI; l'accordo nell'arbitrato  
internazionale

Cooperazione giudiziaria in questioni civili:  
principi generali, famiglia, notificazioni,  
procedure di insolvenza

Processo: Convenzione di Bruxelles;  
decreto ingiuntivo all'estero; soluzione alternativa  
delle controversie

Concorrenza

Società europea

Proprietà industriale e giustizia comunitaria

Diritto comparato: prospettive, responsabilità medica

**2002**

**CFDAM**

---

anno settimo

a cura di

**F. Galgano e M. Bin**

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2002 by Cedam - Padova

INDICE SOMMARIO

DIBATTITI

*MEDIATION* E PROCESSO CIVILE di *Emenegildo Mario Appiano* ..... Pag.

1. Cenni sulla *mediation* ..... »
2. La situazione in Italia ..... »
3. Dibattito: l'introduzione della *mediation* nel processo civile ..... »

SAGGI

CONTRATTI

GIOVANNI B. FERRI, *Il Code Européen des Contrats* ..... »

SOMMARIO: 1. Il recupero dell'estraneità del diritto civile. - 2. L'idea di contratto nel sistema del *Code Européen des Contrats*. - 3. Le tematiche dell'oggetto e della causa.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

La Casa Editrice CEDAM S.p.A.  
opera con un Sistema Qualità conforme alle norme  
UNI EN ISO 9001 certificato da CISO CERT con numero 1334



Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione e stampa Bertonecello Artigrafiche - Cittadella (PD)

te come istituzione arbitrale. - 4. La sua funzione, i suoi limiti. - 5. Le funzioni utilizzate: il Tribunale arbitrale. - 6. Le parti: attore e convenuto. - 7. Il lodo.

LEONARDO GRAFFI, *Riflessioni in materia di forma dell'accordo arbitrale nell'arbitrato commerciale internazionale* ..... pag. 184

SOMMARIO: SEZIONE I. La forma della clausola arbitrale nelle fonti dell'arbitrato commerciale internazionale. - I.1. Introduzione. - I.2. L'art. II(2) della Convenzione di New York del 1958. - I.3. L'art. I(2)(a) della Convenzione di Ginevra del 1961. - I.4. Altre convenzioni multilaterali in materia di arbitrato. - I.5. L'art. 7(2) della Legge Modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale del 1985. - SEZIONE II. L'interpretazione dei requisiti formali dell'accordo arbitrale e il coordinamento con le norme nazionali più favorevoli. - II.1. L'art. II(2) della Convenzione di New York come norma che prevede requisiti uniformi. - II.2. La crisi dell'interpretazione uniforme. - II.3. La forma dell'accordo in sede di deroga alla giurisdizione. - II.4. La forma dell'accordo in sede di delibazione. - II.5. Le norme nazionali che prevedono requisiti formali più favorevoli: i Paesi di *civil law* (Svizzera, Germania, Olanda, Francia, Svezia). - II.6. *Segue*: i Paesi di *common law* (Inghilterra, Stati Uniti, Canada). - SEZIONE III. Orientamenti giurisprudenziali e prassi commerciale internazionale in materia di forma della clausola arbitrale. - III.1. Tipologie di clausole non espressamente disciplinate dall'art. II(2) della Convenzione di New York. - III.2. La conclusione tacita dell'accordo arbitrale nella giurisprudenza internazionale. - III.3. *Segue*: nella giurisprudenza italiana. - III.4. L'accordo arbitrale *per relationem* nella giurisprudenza internazionale. - III.5. *Segue*: nella giurisprudenza italiana. - III.6. Osservazioni conclusive e prospettive di riforma.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN QUESTIONI CIVILI

ANGELO CONVERSO, *La giurisdizione unica europea - Il Reg. (CE) 44/2001* ..... » 266

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il sistema delle convenzioni. - 2.1. Le Convenzioni multilaterali. - 2.2. Le Convenzioni bilaterali. - 2.3. La Convenzione di Bruxelles. - 2.4. Il regolamento 44/2001. - 3. I principi generali del regolamento 44/2001. - 4. La giurisdizione europea. - 4.1. L'ambito di applicazione. - 4.1.1. Canoni enumerativi. - 4.1.2. Effetti sulle eccezioni. - 4.2. La competenza europea. - 4.2.1. Nozione di domicilio. - 4.2.2. Deroga convenzionale alla competenza. - 4.2.2.1. Parti stipulanti. - 4.2.2.2. Oggetto della convenzione. - 4.2.2.3. Forma della convenzione. - 4.2.2.4. Forma della convenzione e domicilio delle parti. - 4.2.2.5. Provvedimenti del giudice italiano. - 4.3. Le competenze speciali. - 4.3.1. Foro di adempimento del contratto. - 4.3.2. Foro degli alimenti. - 4.3.3. Foro del danno. - 4.3.4.

Foro della filiate. - 4.3.5. Foro del *trust*. - 4.3.6. Foro del nolo. - 4.3.7. Corso di fori. - 4.3.7.1. Lisconsorti con domicilio diverso. - 4.3.7.2. Convenuto in garanzia. - 4.3.7.3. Domanda riconvenzionale. - 4.3.7.4. Obbligazione da contratto commessa a diritti reali. - 4.4. Le competenze esclusive. - 4.4.1. Foro dell'immobile. - 4.4.2. Foro dell'ente. - 4.4.3. Foro dei pubblici registri. - 4.4.4. Foro del brevetto e del marchio. - 4.4.5. Foro dell'esecuzione. - 4.5. Le competenze dei diritti. - 4.5.1. Assicurazioni. - 4.5.1.1. Assicuratore attore. - 4.5.1.2. Assicuratore convenuto. - 4.5.1.3. Deroga convenzionale, limiti. - 4.5.2. Contratti dei consumatori. - 4.5.3. Rapporto di lavoro. - 4.6. La litispendenza europea. - 4.6.1. Risoluzione del conflitto. - 4.6.2. Litispendenza e domicilio. - 4.6.3. Identità delle parti. - 4.6.4. Identità di oggetto e titolo. - 4.7. La connessione europea. - 4.8. La concorrenza di competenze esclusive. - 4.8. La verifica della competenza. - 5. Il riconoscimento delle decisioni. - 5.1. Il procedimento di *exequatur*. - 5.2. Il rifiuto di *exequatur*. - 5.3. I riflessi sull'ordinamento italiano. - 6. L'esecuzione delle decisioni. - 6.1. Competenza. - 6.2. Atto introduttivo. - 6.3. Oggetto dell'istanza. - 6.4. Procedimento di concessione. - 6.5. Decisione. - 6.6. Comunicazione all'istante. - 6.7. Notificazione all'esecutario. - 6.8. Effetti. - 6.9. Procedimento di opposizione. - 6.9.1. Termine. - 6.9.2. Competenza. - 6.9.3. Oggetto. - 6.9.4. Procedimento. - 6.9.5. Impugnazione. - 6.9.6. Sospensione dell'esecuzione. - 7. I provvedimenti cautelari. - 8. Le prospettive imminenti.

GIACOMO OBERRO, *Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni* ..... pag. 361

Sommario: SEZIONE I. Il diritto comunitario e la cooperazione giudiziaria in materia civile. - 1. La cooperazione giudiziaria in materia civile dal Trattato di Maastricht a quello di Amsterdam. - 2. La cooperazione giudiziaria in materia civile secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. Le prospettive future e l'attuazione del principio del «reciproco riconoscimento». - 3. Le iniziative allo studio in tema di diritto di famiglia. In particolare: la proposta di regolamento presentata il 3 maggio 2002. - SEZIONE II. Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000: generalità ed ambito d'applicazione. - 4. Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000: dati salienti e base legale. - 5. Ambito di applicazione del Regolamento *ratione materiae*. Le materie escluse e il campo d'applicazione temporale. - 6. L'assenza di norme uniformi sul diritto applicabile nel Regolamento. - 7. Il carattere «doppio» del Regolamento ed i rapporti con la Convenzione dell'Aia del 1° giugno 1970. - SEZIONE III. Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000: il sistema della competenza. - 8. Il sistema della competenza nel Regolamento: le linee generali e le cause di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio. - 9. Il sistema della competenza nel Re-

gohamento: confronto con il sistema di competenza risultante dalla legge n. 218/1995; - 10. La giurisdizione in materia di potestà dei genitori: ambiti di applicazione delle norme del Regolamento e rapporti con le Convenzioni dell'Aia del 1961 e del 1980; - 11. Il carattere esclusivo delle norme sulla competenza del Regolamento. La competenza residuale fondata sulla norma giurisdizionale degli Stati membri; - SEZIONE IV. Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000. Istituzionalità (connessione), riconoscimento ed esecuzione; - 12. Il concetto di litispendenza (e di connessione) nel Regolamento; - 13. Il riconoscimento del momento di pendenza della lite nel Regolamento; - 14. Il riconoscimento delle decisioni: la determinazione dei tipi di decisione che beneficiano del riconoscimento; - 14. Riconoscimento « automatico » e motivi di diniego nel Regolamento; - 15. L'esecuzione delle decisioni relative alla potestà dei genitori nel Regolamento.

ALBERTO RONCO, *Le notificazioni internazionali intracomunitarie ed il regolamento n. 1348 del 29 maggio 2000* ..... pag. 395

SOMMARIO: 1. Introduzione protettiva. - 2. Il quadro dei precedenti ed i profili problematici essenziali delle notifiche all'estero. - 3. Cinque modelli procedurali di notifica. - 4. La notifica per trasmissione diretta dall'organo dello Stato a quo all'organo dello Stato ad quem: l'emarginazione dell'Autorità centrale. - 5. (segue): la trasmissione dell'atto oltre confine (passaggio della carta o passaggio del solo contenuto intellettuale). - 6. (segue): la lingua dell'atto. - 7. (segue): il certificato di notificazione e la (misteriosa) copia ulteriore dell'atto. - 8. (segue): lo scambio delle informazioni. - 9. (segue): le modalità della consegna dell'atto al destinatario. - 10. (segue): il regime delle spese. - 11. La trasmissione per via consolare o diplomatica indiretta. - 12. La trasmissione per via consolare o diplomatica diretta. - 13. La trasmissione mediante spedizione postale. - 14. La notificazione per domanda diretta. - 15. La conoscenza dell'atto in tempo utile per la difesa e la procedibilità del giudizio. - 16. (segue): in particolare, la procedibilità cautelativa (segue): il ruolo derogatorio della legge nazionale nella disciplina della procedibilità. - 18. La rimessione in termini ad impugnandum. - 19. Il momento di perfezione della notifica e la sua possibile scissione in relazione alle posizioni del mittente e del destinatario. - 20. Profili finali.

LUIGIANO PANZANI, *Il regolamento sulle procedure d'insolvenza* ..... » 436

SOMMARIO: 1. L'insolvenza transfrontaliera e i modelli di riferimento. - 2. La legge applicabile. - 3. I poteri del curatore. - 4. Segue: il coordinamento delle procedure. - 5. L'insinuazione dei creditori.

SOCIETÀ

MASSIMO BIANCA, *La Società Europea: considerazioni introduttive* ..... pag. 453

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Cenni agli interventi comunitari in materia societaria: le fonti di diritto materiale nel processo di armonizzazione. - 3. Il dibattito sull'introduzione di uno statuto della Società Europea: dalle origini alle prime proposte degli anni '70. - 4. Segue: dalla prima crisi dell'iniziativa alla proposta del 1991. - 5. Segue: la rinnovata stasi degli anni '90 ed il definitivo rilancio con il vertice di Nizza del dicembre 2000. - 6. I fattori di successo della proposta SE: lo sviluppo del dialogo sociale europeo ed il suo contributo alla soluzione del problema inerente la definizione dei diritti dei lavoratori dipendenti. - 7. Segue: i progressi nell'armonizzazione del diritto societario. - 8. Segue: le esigenze del mercato unico, il dimensionamento delle imprese, l'insufficienza e la diffidenza verso le soluzioni offerte dalle legislazioni nazionali. - 9. Segue: il problema delle fusioni internazionali. - 10. La SE e il problema della concorrenza tra i singoli ordinamenti societari: un pragmatismo compromesso o un'occasione doppiamente mancata?

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PAOLO MENGIOZZI, *Il controllo delle decisioni dell'UAMI effettuato dal Tribunale di Primo Grado e dalla Corte di giustizia nel contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale* ..... » 488

SOMMARIO: 1. La natura del contenzioso. - 2. La procedura dinanzi al Tribunale. - 3. L'attività del Tribunale e della Corte di giustizia in materia di marchio comunitario. - 4. La posizione adottata nelle più recenti pronunce del Tribunale e della Corte di giustizia su alcuni problemi centrali in materia di marchio comunitario. - 5. La relazione tra le strutture operative in seno all'UAMI. - 6. Le lingue da utilizzarsi dinanzi all'UAMI. - 7. I poteri che il Regolamento n. 40/94 conferisce al Tribunale per quanto riguarda la soluzione delle controversie relative alla sua applicazione. - 8. Il rilievo dei precedenti dell'UAMI. - 9. Il rilievo dei precedenti amministrativi e giurisdizionali degli Stati membri e degli Stati terzi. - 10. Il rispetto dei diritti della difesa e il carattere autonomo degli impedimenti assolti. - 11. L'applicazione degli impedimenti assolti contemplati dalle lettere b) e c) del par. 1 dell'art. 7 del Regolamento n. 40/94. - 12. L'applicazione dell'art. 7, par. 1, sub b), del Regolamento n. 40/94. - 13. L'applicazione dell'art. 7, par. 1, sub c), del Regolamento n. 40/94. - 14. Il test di incidenza sostanziale e la rettificca di una richiesta di marchio accompagnata da una rivendicazione di priorità. - 15. Il contenzioso nelle procedure *inter partes*.

## DIRITTO COMPARATO

CAMILLE JAUFFRET SPINOSI, <i>Bilan et perspective du droit comparé (familles de droit)</i> .....	pag. 506
<p>SOMMARIO: Introduction. - 1. Les changements intervenus, pouvant modifier la classification des systèmes de droit: - A) Le changement de régime dans les pays de l'Europe de l'Est, - B) L'évolution du communisme en Chine, - C) Vers un rapprochement des systèmes de droit romano-germanique et de la common law? - 2. L'harmonisation du droit: - A) la recherche du progrès économique, cause d'une harmonisation du droit, - B) Les nouvelles méthodes d'harmonisation du droit, - a) La Commission Lando et les principes du droit européen du contrat, - b) UNIDROIT et les Principes relatifs aux contrats du commerce international.</p>	

CLAUDIA AKOJDIO, <i>La responsabilità medica nell'esperienza francese: profili comparatistici</i> .....	» 528
---	-------

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'affermazione della tesi contrattualistica in Francia: l'arrêt Mercier e la sua portata (poco) «rivoluzionaria». - 3. Il principio: il medico è tenuto a una «obbligazione de moyen». - 4. Segue: la contrattualizzazione della responsabilità medica in Italia. - 5. La «faute virtuelle». Un cannucciamento della «obligation de résultat»? - 6. Il «forçage du contrat»: le «obligations de sécurité». - 7. Osservazioni conclusive.

### OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO EUROPEO PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA di <i>Mario Filippini e Francesco Liberatore</i> .....	» 563
1. Premessa .....	» 563
2. Gli obiettivi del nuovo pacchetto telecom .....	» 566
3. Requisiti e condizioni per la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica .....	» 567
4. Il nuovo concetto di Potere Rilevante di Mercato .....	» 570
5. La definizione del mercato rilevante .....	» 576
6. Il meccanismo di trasparenza e l'appello nel merito .....	» 577
7. Gli obblighi asimmetrici .....	» 582
8. Disposizioni relative al Servizio Universale .....	» 584
9. Conclusioni .....	» 584

LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI IMPEGNI NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO 4064/89 SUL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI di <i>Laura Pignataro</i> .....	pag. 585
--	----------

1. Premessa .....	» 585
2. La base giuridica degli impegni .....	» 585
3. La Comunicazione .....	» 590
4. Il controllo dell'esecuzione degli impegni .....	» 603
5. Conclusioni .....	» 609

LA NUOVA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'IMMUNITÀ DALLE AMMENDE E ALLA RIDUZIONE DELL'IMPORTE DELLE AMMENDE NEI CASI DI CARTELLI TRA IMPRESE di <i>Valentina Superfi</i> .....	» 611
---	-------

1. Introduzione .....	» 611
2. La comunicazione del 1996 .....	» 612
3. La comunicazione del 13 febbraio 2002 .....	» 613

IL DIBATTITO COMUNITARIO SUL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO CONCENTRAZIONI di <i>Enrico Gentile e Alessandra Togliata</i> .....	» 618
--	-------

1. Premessa .....	» 618
2. Dimensione comunitaria e modifica delle soglie di applicazione del Regolamento .....	» 621
3. Ampliamento della nozione di concentrazione .....	» 627
4. Criteri sostanziali di valutazione dell'operazione di concentrazione .....	» 632
5. Modifiche di tipo procedurale .....	» 635
6. Conclusioni .....	» 638

BREVI NOTE SULLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA RELATIVA ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968: IL CASO <i>Besix di Paolo Lombardi</i> .....	» 640
---	-------

1. Il problema trattato .....	» 640
2. La soluzione proposta dall'Avvocato generale .....	» 642
3. La soluzione accolta dalla Corte .....	» 647
4. Conclusioni .....	» 651

I PROGETTI DI RICERCA EUROPEI SUL DIRITTO PRIVATO COMUNE: IL NUOVO "ACQUIS GROUP" di <i>Barbara Passa</i> .....	» 654
---	-------

**OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE IN ITALIA  
DELLA NORMATIVA COMUNITARIA**

PRESTO UNA REALTÀ IL DECRETO INGIUNTIVO AVERSO DEBITORI SITI ALL'ESTERO di <i>Emenegilda Mario Appiano</i> .....	pag. 663
TELEVENDITE E TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI NELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/36/CE di <i>Alessandro Mantelero</i> .....	» 670
<b>MATERIALI</b>	
LE RECENTI INIZIATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E SISTEMI ALTERNATIVI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (NOTA INTRODUTTIVA AL RAPPORTO DEL ECLG - EUROPEAN CONSUMER LAW GROUP) a cura di <i>Paolo Martinello</i> .....	» 683
ECLG REPORT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SYSTEMS IN CONSUMER (E-COMMERCE) DISPUTES a cura di <i>Paolo Martinello</i> .....	» 690
1. Introduction .....	» 690
2. Basic principles and requirements of ADR systems .....	» 694
3. ADR and cross-border disputes .....	» 698
4. ECLG final remarks .....	» 704
EUROPEAN CONFEE FEDERATION - EUROPEAN CONTRACT FOR CONFEE (E.C.C.), 2002 EDITION a cura di <i>Valentina Maglio</i> .....	» 706

## Dibattiti

### Mediation e processo civile

#### 1. - *Cenni sulla mediation*

Tradizionalmente il sistema seguito per la risoluzione delle controversie è perlopiù consistito nel mandare ad un terzo - giudice togato o arbitro privato - l'incarico di trovare la soluzione, secondo diritto o equità, da imporre poi ai litiganti.

Da tempo, però, la validità assoluta di siffatta metodologia è stata messa in discussione per alcune ragioni, in parte ricollegabili all'aumento della durata dei tempi processuali nonché a quello del costo per ottenere giustizia. Accanto a queste preoccupazioni, tuttavia, si è affiancata una considerazione di natura completamente diversa, scaturente dall'idea che i litiganti - se adeguatamente aiutati - sono spesso in grado di trovare essi stessi la composizione più adatta al loro conflitto, senza dover affidare ad un terzo il compito di individuare quest'ultima, evitando così di addi- venire a un risultato « calato dall'alto » che rischierebbe talora di risultare insoddisfacente per entrambi.

In tale ottica, viene reputato utile offrire ai litiganti il modo di riprendere il dialogo interrotto, sì da consentire loro la piena comprensione delle reciproche posizioni. Attraverso siffatto faticoso processo, infatti, si riesce talora a far abbandonare gli atteggiamenti di totale quanto sterile contrapposizione, cui segue la lenta emersione delle reali ragioni responsabili del conflitto, che a causa degli strani « giochi » della psiche umana risultano spesso poco chiare anche agli stessi litiganti. Se tutto ciò riesce, le parti sono messe in condizione di ricevere l'aiuto per far loro eventualmente compiere il passo successivo, consistente nel trovare un accordo su come transare la lite.

La « via cararica » appena descritta costituisce uno dei più noti sistemi alternativi di soluzione delle controversie <sup>(1)</sup> (A.D.R. - *Alternative Dis-*

<sup>(1)</sup> Per la bibliografia, si rinvia a CHIRI, *Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione. Alternative alla giurisdizione*, in Riv. it. dir. pubbl. comunitaria, 2000, p. 21, cui si aggiungono queste segnalazioni. Per la dottrina italiana: AA. VV., *Cultura e pratica della mediazione, atti del III congresso mondiale del World Mediation Forum*, Ro-

### Nuovi sviluppi dei Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali nell'arbitrato CCI

Sommario: Introduzione. - 1. I Principi Unidroit come *lex contractus*. - 2. Scelta della *lex contractus* ad opera delle parti. - 3. Assenza di scelta esplicita delle parti della legge applicabile. - 4. I Principi Unidroit come strumento di interpretazione e di integrazione della legge applicabile. - 5. Applicazione richiesta dalle parti. - 6. Applicazione ad opera degli arbitri. - 7. I Principi Unidroit come strumento di interpretazione e di integrazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme. - 8. Esclusione dei Principi Unidroit. - 9. Conclusioni.

1. - In una precedente ricerca sull'applicazione dei Principi Unidroit relativi ai contratti del commercio internazionale è stata esaminata la giurisprudenza arbitrale del periodo tra il 1995 e il 1998 nel contesto dell'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio Internazionale (1).

Il presente scritto intende fornire alcuni spunti ricostruttivi del fenomeno della nuova *lex mercatoria* e dei Principi Unidroit, alla luce della giurisprudenza arbitrale CCI sviluppatasi in 14 casi relativi al periodo tra il gennaio 1999 e gli inizi del 2001.

La continuità degli orientamenti giurisprudenziali arbitrati ha consentito di riprendere le categorie di base elaborate nella prima ricerca, distinguendo l'applicazione dei Principi Unidroit in tre diverse ipotesi: come *lex contractus*, come strumento di interpretazione e di integrazione della legge applicabile, come strumento di interpretazione e di integrazione di convenzioni internazionali di diritto uniforme. Tali categorie sono state sviluppate distinguendo ulteriormente le fattispecie caratterizzate da una

(1) Sul ruolo della giurisprudenza arbitrale nella nuova *lex mercatoria* Cfr. F. GALICANO, *Lex mercatoria*, 4 ed., Bologna, 2001, pp. 1 s.; 238 s. Sebbene i Principi Unidroit siano stati ufficialmente pubblicati nel maggio 1994, le prime applicazioni nell'arbitrato CCI si sono manifestate a partire dal 1995. Cfr. MARRELLA, *Lex mercatoria e Principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del commercio internazionale*, in questa rivista, 2000, p. 29 s. ove ulteriori riferimenti, nonché Id., *Unidroit Principles of International Commercial Contracts in ICC Arbitration 1999-2001*, in *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, 2001, pp. 49-116. Si consenta anche di rinviare a Id., *La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit e usi dei contratti del commercio internazionale*, in *Tratt. dir. comm. diretto da F. GALICANO*, Padova, 2002.

scelta espressa della *lex contractus* ad opera delle parti da quelle ove il ricorso ai Principi Unidroit è stato effettuato su iniziativa degli arbitri.

2. - Per un'opportuna conoscenza delle argomentazioni svolte dagli arbitri internazionali che hanno applicato i Principi Unidroit come *lex contractus*, i lodi arbitrati sono stati classificati a seconda che le parti abbiano o meno espressamente fatto espresso riferimento ai Principi *de quibus* nel contratto ovvero nel corso del procedimento arbitrale. Nei casi in cui tale riferimento è mancato, il collegio arbitrale ha assunto la decisione di applicare i Principi Unidroit sulla base dell'articolo 17 del Regolamento dell'arbitrato della CCI del 1998 od anche dell'articolo 13 del medesimo Regolamento CCI, precedentemente in vigore.

3. - In quei lodi ove le parti hanno espressamente scelto i Principi Unidroit alla stregua del diritto applicabile al contratto, questi hanno ricevuto diverse valutazioni e sono stati considerati sia alla stregua di usi del commercio internazionale, sia come espressione del diritto commerciale internazionale moderno oppure come fonte di cognizione di principi generali di diritto (2).

Ciò è avvenuto, ad esempio, nel lodo n° 9479 del 1999, relativo ad una controversia sull'interpretazione di un accordo di licenza di marchio (3). Durante il procedimento, l'attore chiedeva la revisione del contratto al fine di sostituire alcune clausole con nuove patruzioni che fossero in linea con le norme della Direttiva 89/104/CBE del Consiglio del 21 dicembre 1988, sostenendo, *inter alia*, che aveva sofferto una *hardship*, ai sensi dell'articolo 6.2.2 dei Principi Unidroit (4).

(2) Il testo dei lodi qui richiamati si reperisce in MARRELLA, GÉLINAS, *The Unidroit Principles of international commercial contracts in ICC arbitration*, in *ICC ICArb Bull.*, 1999, p. 26 s.; MARRELLA, *The Unidroit Principles of International Commercial Contracts in ICC Arbitration 1999-2001*, ivi, 2001, p. 49 s. Cfr. il lodo CCI n° 8331 in *ICC ICArb Bull.*, 1999, p. 67, nel quale la parti avevano convenuto che il collegio arbitrale applicasse « gli accordi pertinenti tra le parti e i Principi Unidroit del maggio 1994 relativi ai contratti del commercio internazionale ». Cfr. altresì <http://www.unilex.info>.

(3) Cfr. MARRELLA, *The Unidroit Principles...* cit., pp. 67-73.

(4) Principi Unidroit, art. 6.2.2: « Ricorre l'ipotesi di *hardship* quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrecimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e a) gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto, b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; c) gli

Il collegio arbitrale, rilevava che l'*electio iuris* operata dalle parti in favore della legge dello Stato di New York non si estendeva alla questione della validità del contratto. Poiché le parti non avevano convenuto l'applicazione di ulteriori ordinamenti statali a cui riferirsi per la soluzione del problema della validità, il collegio ha deciso che tale questione doveva essere esaminata esclusivamente alla luce delle disposizioni del contratto e degli usi del commercio internazionale. Proprio con riferimento a questi ultimi, il collegio arbitrale ha ritenuto che i Principi Unidroit costituissero una fedele rappresentazione degli usi del commercio internazionale e, quindi, su tale base, ha concluso che non c'era stata *harshship*.

Nel lodo CCI n° 9474 del 2000<sup>(5)</sup>, le parti avevano convenuto, su suggerimento del collegio arbitrale, di chiedere l'applicazione di «regole e *standards* generali dei contratti internazionali». Gli arbitri hanno rilevato che i principi cui le parti avevano fatto riferimento non risultavano direttamente enunciati in alcuna convenzione internazionale applicabile al caso di specie. Detta considerazione doveva ritenersi utile anche con riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980 (CVIM), nella misura in cui trattandosi di fattispecie ricadente al di fuori del campo di applicazione della CVIM, la sua applicazione, nel caso di specie, avrebbe richiesto una designazione espressa ad opera delle parti<sup>(6)</sup>. Ciò portava a ritenere, secondo il ragionamento degli arbitri, che pur ammettendo che la CVIM costituisse un'autorevole enunciazione di alcuni principi universali validi per tutti i contratti internazionali, tali principi non risultavano applicabili di per sé, ma richiedevano la previa verifica dell'applicazione della CVIM.

Tale considerazione, tuttavia, appare in contraddizione con il *dictum* arbitrale teso ad individuare nella CVIM principi generali dei contratti internazionali. Infatti, subordinando l'applicazione di tali principi alla verifica dell'applicabilità della CVIM si finisce col ridurre gli invocati principi generali di diritto commerciale internazionale a semplici norme di una convenzione internazionale. L'approccio ora evidenziato, teso in ultima analisi a trattare la CVIM come qualunque altra convenzione internazio-

eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e d) il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata».

<sup>(5)</sup> Cfr. MARRELLA, cit., in *ICC ICArb Bull.*, 2001, pp. 60-67. Si trattava di un contratto di vendita di banconote tra un produttore ed una banca centrale (compratore).

<sup>(6)</sup> Testualmente «... the Tribunal considers that, if the parties had wanted to submit their agreements to the convention, they would have introduced an express clause in that

nale e quindi senza attribuire ai principi di cui essa si fa portatrice una portata più generale di quella internazionalmente riconosciuta, si manifesta anche nelle ulteriori considerazioni del collegio. Gli arbitri, infatti, hanno rilevato che le fonti di cognizione dei principi generali «del diritto commerciale contemporaneo» cui le parti avevano fatto riferimento si potevano reperire in altri testi più recenti della CVIM ed in particolare, nei Principi Unidroit, nei Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)<sup>(7)</sup> ed anche in alcune legislazioni nazionali, sia appartenenti al sistema romano-germanico che a quello di *common law*, come ad esempio lo *Uniform Commercial Code* degli Stati Uniti d'America.

Il terzo caso, di applicazione dei Principi Unidroit a titolo di *lex contractus* è il lodo CCI n° 9797 reso nel 2000 a proposito del caso *Arthur Andersen*, una sentenza che ha già ricevuto numerosi commenti in diverse riviste da un'autorevole dottrina e a cui basterà offrire solo qualche cenno<sup>(8)</sup>.

Nel lodo *Arthur Andersen*, emerge, *inter alia*, un elemento di riflessione cruciale: l'arbitro unico ha reperito le regole di interpretazione del contratto transnazionale necessarie alla soluzione della lite sia nei Principi Unidroit che nei Principi di diritto europeo dei contratti<sup>(9)</sup>. Entrambe le raccolte di principi hanno consentito all'arbitro di puntualizzare un certo numero di considerazioni decisive come: (a) l'obbligo implicato delle «società membre di collaborare ed esercitare le loro attività professionali conformemente ai principi della buona fede e della lealtà inerenti ai contratti internazionali»<sup>(10)</sup>; (b) l'obbligo di una delle parti di fare

<sup>(7)</sup> Cfr. in generale *Principi di diritto europeo dei contratti*, a cura di CASTRONOVO, Milano, 2001, p. 1 s.

<sup>(8)</sup> Cfr. per tutti BONELLI, *Un arbitrato «globale» deciso sulla base dei principi UNIDROIT* (Nota a Lodo arbit. Corte arbitrale Camera di Commercio Internazionale dicembre 1998), in *Dir. comm. intern.*, 2001, pp. 225-236.

<sup>(9)</sup> Principi Unidroit, art. 4.1 (1): «Un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti»; Principi di diritto europeo dei contratti (PECL), art. 5:101 (1) («Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, anche quando questa non è conforme al significato letterale delle parole»), così come i Principi Unidroit, art. 4.1 (2) («Se tale intenzione non può essere determinata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero ad esso attribuito nelle medesime circostanze») e PECL, art. 5:101 (3) («Quando una intenzione secondo i commi 1 e 2 non può essere accertata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli e con le stesse caratteristiche delle parti darebbero ad esso nelle stesse circostanze»). In argomento cfr. GALGANO, MARRELLA, *Interpretation del contratto y lex mercatoria*, in *Revista de derecho comparado*, 2000, pp. 7-57.



tutto il possibile per «assicurare la collaborazione, il coordinamento e la compatibilità delle pratiche delle società membre»<sup>(11)</sup>; (c) la liberazione delle parti dall'obbligazione di continuare a fornire ed a ricevere la prestazione dopo la risoluzione del loro contratto<sup>(12)</sup>; (d) l'impossibilità *sub specie* per una delle parti di richiedere il risarcimento integrale dei danni, risarcimento integrale definito ai sensi dell'articolo 7.4.2 dei Principi Unidroit<sup>(13)</sup>.

Se, dunque, da tali esperienze giurisprudenziali si nota la sempre più diffusa applicazione di principi generali di diritto dei contratti è altrettanto vero che le modalità di applicazione di siffatti principi a volte non appaiono completamente giustificabili. Così, nel caso *Arthur Andersen*, esempio di vero e proprio arbitro globale, l'arbitro unico ha ritenuto utile riferirsi a due corpi di principi (Unidroit e PECL), malgrado fosse stato necessario e sufficiente impiegare dei principi a vocazione mondiale come i Principi Unidroit senza dunque ricorrere ai PECL, Principi di diritto europeo dei contratti che, come tali, possiedono una vocazione regionale.

Il fenomeno del riferimento *ad abundantiam* a principi generali di diritto dei contratti merita un'attenta osservazione in quanto è potenzialmente suscettibile di sgretolare l'uniformità mondiale cui aspirano i Principi Unidroit. Inoltre, la pleora delle raccolte di principi generali rischia di complicare il processo di esatta individuazione del diritto applicabile nell'arbitrato internazionale.

4. - I Principi Unidroit hanno ricevuto applicazione ad opera degli arbitri anche in ipotesi caratterizzate dall'assenza di scelta del diritto appli-

buona fede nel commercio internazionale. (2) Le parti non possono escludere o limitare quest'obbligo».

(11) Principi Unidroit, art. 5.4.2: «Quando l'obbligazione di una parte comporti il dovere di adoperarsi con diligenza nell'esecuzione della prestazione, quella parte è tenuta a compiere gli sforzi che una persona ragionevole della stessa qualità compirebbe nelle medesime circostanze».

(12) Principi Unidroit, art. 7.3.1 (1): «Una parte può risolvere il contratto se l'inadempimento della controparte costituisce un inadempimento essenziale»; e art. 7.3.5 (1): «La risoluzione del contratto libera per l'avvenire entrambe le parti dalle rispettive obbligazioni di effettuare e di ricevere la prestazione».

(13) Principi Unidroit, art. 7.4.2: «(1) Il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell'inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni. (2) Il danno può essere di natura non pecuniaria, e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale».

cabile<sup>(14)</sup>. In questi casi, dunque, gli arbitri hanno considerato i Principi Unidroit alla stregua di una fonte di cognizione della *lex mercatoria*<sup>(15)</sup>.

Nel lodo CCI n° 9875 del 2000, la controversia riguardava l'interpretazione di un accordo di licenza esclusiva tra due società, una con sede in Europa Occidentale, l'altra con sede in uno Stato dell'Asia.

La parte attrice, a cui il contratto concedeva il diritto di vendere in esclusiva i prodotti della convenuta in Europa, adduceva che quest'ultima aveva concluso un accordo separato con una terza società, contravvenendo all'esclusiva pattuita. Poiché il contratto non conteneva clausole di *electio iuris*, gli arbitri decidevano tale questione tramite un lodo parziale. Impiegando il c.d. metodo oggettivo, gli arbitri tentarono di individuare l'ordinamento statale che presentasse il collegamento più stretto con il rapporto controverso, ma senza successo. Non avendo conseguito alcun risultato significativo, il collegio arbitrale concludeva in favore dell'«inadeguatezza della scelta di un sistema giuridico statale per reggere una fattispecie di questo tipo». Ciò in quanto sia la fabbricazione che la vendita dei prodotti avveniva nelle diverse regioni del mondo e non era localizzabile in un unico ordinamento statale. Poiché la scelta di Bruxelles come *situs arbitri* non conduceva *ipso facto* all'applicazione della legge belga, il collegio arbitrale constatava che l'unica via possibile per risolvere la controversia era quella di ricorrere alla *lex mercatoria*, definita alla stregua di un «insieme di regole ed usi del commercio internazionale promananti dagli operatori economici, dalla giurisprudenza arbitrale e da organismi internazionali come Unidroit». Conclusivamente, il tribunale ha applicato la *lex mercatoria* tenendo conto, nel contempo, delle legislazioni nazionali sulla proprietà intellettuale invocate dalle parti nel corso del procedimento.

5. - Nell'ambito della casistica concernente le applicazioni dei Principi Unidroit come strumento di interpretazione o di integrazione della legge applicabile si rileva un aumento della produzione giurisprudenziale.

Tali applicazioni, non previste dal preambolo dei Principi, si sono sviluppate nella pratica arbitrale con l'obiettivo di confermare delle soluzioni fondate sul diritto statale e, hanno per effetto finale quello di conferire uno *status* transnazionale all'applicazione del diritto interno. Anche per

(14) Con riferimento alle prime esperienze giurisprudenziali del medesimo tipo cfr. ad es. i lodi CCI nn. 7375, 8261, 8501, 8502, 8503.

(15) Cfr. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit. p. 238.

questa categoria di fattispecie si è preferito separare i casi in cui le parti hanno fatto espresso riferimento ai Principi Unidroit da quelli delle applicazioni *ope arbitri* <sup>(19)</sup>.

6. - L'impiego dei Principi Unidroit tramite espressa richiesta delle parti si è concretizzato in quattro lodi arbitrali.

Nel lodo CCI n° 9759 del 1999, i Principi sono stati utilizzati al fine di stabilire la validità di un accordo arbitrale contenente una clausola di *electio iuris*. Una volta insorta la controversia sull'interpretazione di tale clausola, le parti chiesero che la questione fosse risolta con riferimento alle regole d'interpretazione contenute nei Principi Unidroit. Facendo riferimento agli articoli 4.5 <sup>(17)</sup> e 1.6, comma 2 <sup>(18)</sup> dei Principi Unidroit, il collegio arbitrale ha potuto stabilire la comune intenzione delle parti di ricorrere all'arbitrato e quindi concludere in favore della validità della clausola compromissoria.

Il lodo CCI n° 10114 del 2000, riguardava, a propria volta, un contratto di servizi post-vendita tra, rispettivamente, una società dell'Europa dell'Est ed un'altra di diritto cinese. Nel contratto non si rinveniva alcuna manifestazione di volontà in merito alla legge applicabile. La società cinese, parte attrice, richiedeva nel corso del procedimento, l'applicazione simultanea della legge cinese e delle «pratiche internazionali» enunciate dai Principi Unidroit e dalla CVIM, pur notando che la CVIM concerneva soltanto i contratti di vendita.

Il convenuto, a sua volta, sosteneva che la legge cinese doveva applicarsi «nella misura in cui la CVIM, i Principi Unidroit o i principi generali del diritto commerciale internazionale non prevalessero sulla legge cinese o non la integrassero». Il tribunale arbitrale risolveva il punto con- troverso muovendo dal presupposto secondo il quale, se l'applicazione della legge cinese veniva richiesta per mutuo consenso ciò comportava anche l'applicazione della CVIM in quanto quest'ultima doveva considerarsi parte della legge cinese richiamata. I Principi Unidroit a propria vol-

<sup>(19)</sup> Questa distinzione corrisponde a quella stabilita dall'articolo 17 (1) del Regolamento d'arbitrato della C.C.I. (1998).

<sup>(17)</sup> Principi Unidroit, art. 4.5: «Le clausole di un contratto devono essere interpretate nel senso in base al quale tali clausole possono avere qualche effetto anziché in quello in cui talune non ne avrebbero alcuno.»

<sup>(18)</sup> Principi Unidroit, art. 1.6 (2): «Le questioni concernenti le materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.»

ta risultavano applicabili in virtù del fatto secondo il quale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento della CCI, l'arbitro sia in caso di scelta espressa delle parti che in ipotesi di assenza di scelta deve applicare «regole di diritto» e quindi complessi normativi più ampi di quelli contemplati dagli ordinamenti statali. Conclusivamente, il tribunale arbitrale rigettava la domanda di risarcimento dei «danni punitivi» proposta da parte attrice rilevando correttamente che né il diritto cinese dei contratti né i principi di diritto commerciale internazionale contenevano disposizioni in materia di *punitive damages*.

Nel lodo CCI n° 9651 del 2000, è possibile reperire un'ulteriore illustrazione dell'applicazione congiunta di una legge nazionale e di principi transnazionali. Il contratto all'origine della controversia tra le parti era retto dal diritto svizzero, ma conteneva una clausola, di curiosa fattezza, contenente un riferimento alla «giustizia, l'equità e la buona fede». Proprio in base a tale clausola il convenuto invocava i Principi Unidroit come «riferimento utile quanto ai principi di giustizia e d'equità internazionalmente accettati» <sup>(19)</sup>. Il convenuto riteneva che il proprio consenso alla conclusione del contratto era stato capito con dolo della controparte. Ponendosi un problema di interpretazione del contratto, gli arbitri, hanno fatto ricorso a dei principi internazionalmente accettati e hanno concluso che le norme del diritto svizzero in materia di interpretazione del contratto risultavano compatibili con la legge indiana, con «tutta la giurisprudenza civile» e con i Principi Unidroit.

Il lodo CCI n° 10022 del 2000, infine, illustra l'applicazione dei Principi Unidroit alla stregua di usi del commercio ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento d'arbitrato della CCI in vigore dal 1998 <sup>(20)</sup>.

In tale fattispecie, l'attore, argomentando che gli arbitri dovevano, in ogni caso tenere conto degli usi del commercio internazionale, rilevava che i Principi Unidroit costituivano una codificazione di tali usi e quindi gli arbitri dovevano tenere conto dei Principi Unidroit sia in caso di scelta che in ipotesi di assenza di scelta della legge applicabile.

Se il ragionamento di cui sopra appare seducente, occorre ricordare che è ancora irrisolto il problema di sapere ciò che significa esattamente

<sup>(19)</sup> Cfr. su tale punto GALIANO, *Diritto ed equità nel giudizio arbitrale*, in *Contr. impr.*, 1991, p. 461 s.; BROGGINI, *Legittimità nell'arbitrato commerciale internazionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, pp. 1125-1154; FRANZONI, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto*, in *Contratto impr.*, 1999, pp. 83-97.

<sup>(20)</sup> Art. 17, comma 2, del reg. CCI (1998): «In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle disposizioni del contratto e degli usi del commercio pertinenti.»

«tener conto degli usi del commercio», una formula prudente quanto oscura su cui continua ad agitarsi la migliore dottrina<sup>(21)</sup>. Inoltre, va puntualizzato che l'assimilazione dei Principi Unidroit ad una codificazione degli usi del commercio internazionale appare discussa anche nella giurisprudenza arbitrale<sup>(22)</sup>.

Infine, va rilevato che i Principi Unidroit subiscono, sempre più, la pericolosa concorrenza di altre codificazioni di principi, quali ad esempio, i Principi di diritto europeo dei contratti.

Il moltiplicarsi di questi corpi di Principi di diritto uniforme dei contratti transnazionali condurrà gli arbitri anche per questa categoria di fattispecie ad aumentarne i riferimenti *ad abundantiam*?

Il problema sembra affacciarsi all'orizzonte della scena arbitrale mancando tuttavia anche qui un sistema di soluzioni in merito al possibile conflitto di principi<sup>(23)</sup>.

7. - In quattro casi, le soluzioni derivanti dall'applicazione del diritto statale sono state confermate da riferimenti ai Principi Unidroit.

Nel lodo CCI n° 9594 del 1999, gli arbitri hanno applicato la legge inglese circa la *mitigation of damages*, rilevando, sia pure *incidenter tantum*, che una «norma simile era stata stabilita sul piano internazionale attraverso i Principi Unidroit». Nel lodo CCI n° 9753 del 1999, l'arbitro unico ha applicato le norme contenute nel Codice di commercio cecoslovacco, ma si è riferito, nella decisione finale, a principi più ampi, quali *practa sunt servanda* e il dovere di agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale<sup>(24)</sup>.

(21) Cfr. tra una letteratura vastissima FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, *Traité de l'arbitrage commercial international*, Paris, 1996, p. 856 ss; GAILLARD, *La distinction des principes généraux et des usages du commerce international*, in *Etudes offertes à Pierre Ballez*, Paris, 1991, p. 203; NARIMAN, *L'arbitrage commercial international et le respect des règles de droit*, 1991, in *Bull. CIAB CCI*, 1991, p. 2, s.; nonché MARRELLA, *La nuova lex mercatoria*, cit.

(22) Si veda soprattutto il lodo finale CCI n° 8873, in *Bull. CIAB CCI*, 1999, p. 78; in *Chener*, 1998, p. 1017 con nota di HASCHER.

(23) Si veda, tuttavia, la soluzione adottata nell'articolo 32-A del contratto tipo CCI di franchising internazionale (Pub. CCI n. 557, 2000) e il commentario di questo modello di JOLIVER, *Loi applicable et règlement des différends dans le contract-modèle de franchise internationale CCI*, *Cahier de droit de l'entreprise*, 2000, p. 30 s.

(24) Questi principi sono enunciati agli articoli 1.3 e 1.7 dei Principi Unidroit. Art. 1.3: «Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi Principi.» Art. 1.7 si veda nota n. 10.

Gli articoli 5.3<sup>(25)</sup>, 1.7<sup>(26)</sup> e 7.4.8<sup>(27)</sup> dei Principi Unidroit sono stati citati in decisione dagli arbitri nel lodo CCI n° 10346 del 2000, al fine di confermare delle soluzioni tratte dalla legge colombiana, ed un analogo ragionamento si rinviene nel lodo CCI n° 10335 del 2000. In tale sentenza arbitrale un patto parasociale è stato interpretato conformemente al diritto greco, espressamente scelto dalle parti, tuttavia l'arbitro unico ha ritenuto necessario precisare che le regole d'interpretazione, contenute negli articoli 173 e 200 del Codice Civile greco, risultavano comuni alla maggior parte dei sistemi di diritto romano-germanico e quindi, conformi ai Principi Unidroit rilevando, appunto, che «il diritto commerciale internazionale moderno evolve nella stessa direzione (cfr. articoli 1.7, 1.8<sup>(28)</sup>, 4.1-

(25) Principi Unidroit, art. 5.3: «Ciascuna parte è tenuta a cooperare con la controparte, quando questa può ragionevolmente attendersi tale cooperazione per l'adempimento delle proprie obbligazioni».

(26) Si veda nota n. 10.

(27) Principi Unidroit, art. 7.4.8: «(1) La parte inadempiente non risponde del danno sofferto dal danneggiato nella misura in cui esso poteva essere ridotto da quest'ultimo adottando misure ragionevoli.

(2) Il danneggiato può recuperare le spese in cui sia ragionevolmente incorso al fine di ridurre il danno».

(28) Principi Unidroit, art. 1.8: «(1) Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro.

(2) Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l'applicazione di tali usi sia irragionevole».

(29) Principi Unidroit, art. 4.1: «(1) Un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti.

(2) Se tale intenzione non può essere determinata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero ad esso attribuito nelle medesime circostanze».

Art. 4.2: «(1) Le dichiarazioni ed ogni altro comportamento di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quella parte se l'altra parte conosceva o non poteva non conoscere tale intenzione.

(2) Se il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni ed ogni altro comportamento devono essere interpretati secondo il senso che ad essi avrebbe attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte nella medesima circostanza.»

Art. 4.3: «Nell'applicazione degli articoli 4.1 e 4.2, si deve avere riguardo a tutte le circostanze rilevanti del caso, e in particolare a:

- a) le trattative intercorse tra le parti;
- b) le pratiche instauratesi tra le parti;
- c) i comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto;
- d) la natura e lo scopo del contratto;

4.3<sup>(29)</sup> dei Principi Unidroit relativi ai contratti del commercio internazionale<sup>(30)</sup>»<sup>(31)</sup>.

Le fattispecie ora indicate costituiscono un'ulteriore prova dell'importanza, per gli arbitri, di disporre di un corpo di principi uniformi internazionalmente riconosciuti capaci di rafforzare la validità - e la credibilità - delle loro decisioni oltre la legge applicabile.

8. - Anche se il tema dell'interpretazione delle convenzioni portanti diritto uniforme si trova vivacemente discusso in dottrina<sup>(32)</sup>, appare utile continuare ad evidenziare, in un'apposita sezione, gli spunti tratti dalla prassi arbitrale che di tale tematica fornisce applicazione<sup>(32)</sup>.

Così, nel lodo CCI n° 8547 del 1999, il collegio arbitrale ha utilizzato i Principi Unidroit a scopo integrativo della Legge uniforme sulla vendita internazionale di merci (LUVI), decidendo a favore del diritto dell'attore ad interrompere i propri pagamenti per il difetto di conformità della merce consegnata rispetto a quella pattuita. L'arbitro perveniva a tale conclusione sulla base dell'*exceptio inadimpleti contractus*, principio generale contenuto nell'articolo 7.1.3 dei Principi Unidroit, applicabile, appunto, attraverso un'operazione di ermeneutica integrativa dell'art. 17 della LUVI.

e) il significato comunemente attribuito ai termini ed alle espressioni nel commerciale considerato;  
D gli usi».

<sup>(30)</sup> Utilizzazione dell'argomento «per esempio» seguito da un riferimento ai Principi Unidroit sembra essere una tecnica sempre più spesso utilizzata dagli arbitri al fine di mostrare che le loro decisioni non sono solamente conformi alla legge statale applicabile ma anche a principi su cui si sia formato un vasto consenso internazionale. Si veda anche il lodo CCI n° 9651.

<sup>(31)</sup> Si veda, tra una letteratura vastissima, FERRARI, CARBONE, *L'ambito di applicazione ed i criteri interpretativi della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1980, pp. 513-534; CONERTI, *Disciplina uniforme della compravendita internazionale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 272 s.; BONELLI, *Art. 7*, in BIANCA, BONELLI, *Commentari on the International Sales Law*, Milano, 1987, pp. 65-94; Ferrari, *Vendita Internazionale di beni mobili*, t. I - Art. 1-13, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1994; SCHNECHTROMM (ed.), *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, 2° ed., Oxford, Clarendon Press, 1998 sub art. 7, e GBAUER, *Uniform Law, General Principles and Autonomous Interpretation*, in *Rev. D.U.* 2000, p. 683 s.; FERRARI, *I rapporti tra le convenzioni di diritto materiale uniforme in materia contrattuale e la necessità di un'interpretazione interconvenzionale*, in *Riv. dir. priv. proc.*, 2000, pp. 669-688.

<sup>(32)</sup> È chiaro che se la *lex contractus* è un dato ordinamento statale, quest'ultimo potrà includere le convenzioni internazionali in vigore nell'ordinamento medesimo.

Nel lodo CCI n° 7819, oggetto di una recente pubblicazione<sup>(33)</sup> il collegio arbitrale ha dovuto affrontare il tema della validità di un contratto di vendita internazionale privo della espressa determinazione di un elemento essenziale costituito dal prezzo del bene compravenduto. Facendo riferimento all'articolo 55 della CVIM e all'articolo 5.7 dei Principi Unidroit<sup>(34)</sup> gli arbitri concludevano *in favorem validitatis* risolvendo così, attraverso i Principi, un problema di interpretazione della CVIM. Proprio attraverso il riferimento ai Principi Unidroit, gli arbitri hanno potuto dimostrare che un contratto di vendita internazionale privo di prezzo poteva essere valido e conforme alla pratica commerciale internazionale.

Questi due casi confermano, dunque, ancora una volta, le numerose interazioni tra i Principi Unidroit e le Convenzioni di diritto uniforme sulla vendita internazionale di merci.

9. - Tra i lodi esaminati in rassegna non è stato rilevato alcun caso in cui gli arbitri abbiano dapprima considerato e poi escluso l'applicazione dei Principi Unidroit<sup>(35)</sup>. I Principi Unidroit, dunque, sono stati sempre applicati per richiesta di almeno una delle parti, oppure dagli arbitri in ragione dell'assenza di scelta della legge applicabile.

10. - Volendo trarre delle considerazioni conclusive dalla casistica esaminata occorre porsi nella prospettiva di un fenomeno in rapida evoluzione.

<sup>(33)</sup> Cfr. *Riv. arb.*, 2002, con nota di MARRIELLA, *Contratti di vendita internazionale privi di prezzo, questione preliminare e Principi Unidroit*.

<sup>(34)</sup> Principi Unidroit, art. 5.7: «(1) Se un contratto non fissa il prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza di alcuna indicazione contraria, abbiano fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per prestazioni dello stesso tipo in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato o, se tale prezzo non è determinabile, ad un prezzo ragionevole.

(2) Se il prezzo deve essere stabilito da una delle parti e la determinazione da questa effettuata sia manifestamente irragionevole, tale prezzo deve essere sostituito con un prezzo ragionevole, senza tener conto di alcuna eventuale clausola contraria.

(3) Se il prezzo deve essere fissato da un terzo, e questo non può o non intende farlo, deve essere fissato un prezzo ragionevole.

(4) Se il prezzo deve essere fissato in riferimento a fattori che non esistono o che hanno cessato di esistere o di essere conoscibili, devono essere presi in considerazione come sostituti i fattori equivalenti più vicini».

<sup>(35)</sup> I Principi Unidroit sono stati esclusi precedentemente nei lodi 8873, 9029 e 9419. Si veda MARRIELLA, *Lex mercatoria e Principi Unidroit*, cit.

A sei anni di distanza dal varo dei Principi Unidroit, appare plausibile ritenere che l'applicazione degli stessi a titolo di *lex contractus* costituisca una prerogativa dei grandi arbitrali piuttosto che dei microarbitrali. In quest'ultimo caso, infatti, sembra prevalere la propensione degli arbitri verso un approccio confittualistico di tipo tradizionale<sup>(36)</sup>.

Inoltre, l'applicazione dei Principi Unidroit in concomitanza con una legge statale appare essere il frutto di una consapevolezza sempre più diffusa<sup>(37)</sup>. In quest'ultima categoria di lodi arbitrali, tuttavia, gli arbitri tendono ad operare una commistione (confusione?) di regole e principi di diversa provenienza formale, insistendo sulla decisione finale della controversia ma spesso omettendo di motivare adeguatamente la loro scelta. Siffatto approccio può essere difeso solo da un punto di vista pragmatico, considerando l'arbitrato come mero strumento pratico-decisorio e sminuendo la funzione di *arbitral justice*<sup>(38)</sup>. Qualunque ambiguità nell'individuazione della legge applicabile espone, infatti, gli arbitri al rischio di confusione o peggio di errore nell'applicazione del diritto, confusione che potrebbe nuocere alla qualità giuridica del loro prodotto finale: il lodo.

Dalla moltiplicazione e dalla diffusione di diverse raccolte di principi generali di diritto dei contratti (Principi Unidroit, PECL, e quant'altro potesse emergere nelle diverse regioni del mondo) potrebbero emergere sofisticati problemi di conflitti tra principi<sup>(39)</sup>. Sia consentito ribadire a tale proposito che, se la dottrina internazionalprivatistica in cui l'arbitrato affonda le proprie radici e da cui continua a trarre la propria linfa vitale ha perfezionato la scienza dei conflitti di legge, i conflitti tra principi restano ancora una materia da approfondire, sicché gli arbitri dovrebbero esercitare la massima prudenza nel ricorrere alla moltiplicazione dei riferimenti normativi *ad abundantiam*.

Infine, per quanto riguarda l'utilizzo dei Principi Unidroit come modo di interpretare ed integrare le Convenzioni internazionali di diritto uniforme, la giurisprudenza arbitrale sembra prediligere la CVIM.

<sup>(36)</sup> Per esempio il lodo CCI n° 9797, dove l'ammontare in lite superava dieci miliardi di dollari.

<sup>(37)</sup> Tale è stato il caso di 10 su 21 lodi analizzati per il periodo 1995-1998 nel precedente rapporto (cioè circa 48%), e di 8 su 14 lodi studiati qui (cioè circa 57%).

<sup>(38)</sup> Cfr. GARGERA NAON, *Choice of laws problems in international commercial arbitration*, Tubingen, 2000, p. 26 s.

<sup>(39)</sup> L'impressione annotata nelle conclusioni del nostro precedente articolo (*Lex mercatoria e Principi Unidroit*, cit.) è stata dunque puntualmente confermata nel presente stu-

Il comportamento arbitrale potrebbe tuttavia mutare, come dimostra-  
no i lodi nn° 9474 e 7819. Tali lodi hanno evidenziato che gli arbitri hanno  
impiegato i Principi Unidroit al fine di confermare una soluzione già esi-  
stente nella CVIM. Ciò, si badi bene, per verificare che la CVIM si tro-  
vasse conforme alle regole e alle pratiche internazionali moderne enun-  
ciate nei Principi Unidroit. Si tratta di un segnale dell'obsolescenza della  
CVIM? Parrebbe di sì ma la risposta definitiva spetta alla giurisprudenza  
arbitrale dei prossimi anni.